

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1988
che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1066/88⁽³⁾ per il periodo che va fino al 31 luglio 1988 e che è quindi necessario procedere alla fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1988; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2082/88 della Commissione, del 13 luglio 1988, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regolamento n. 200/67/CEE⁽⁵⁾; che è necessario basarsi ugual-

mente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 632/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione delle imposte all'importazione dei prodotti del settore dell'ovoalbumina e della lattealbumina provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore dell'ovoalbumina e della lattealbumina in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

2. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle imposte di cui all'allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 100 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 12.